



## VERBALE DI ACCORDO

In data 28 Giugno 2016 la Società Trenord s.r.l e le Organizzazioni Sindacali FILI' CGIL - FIT CISL - UILT UIL - FAST FERROVIE - UGL TRASPORTI - FAISA CISAL e ORSA FERROVIE e la Rsu Brennero Servizio Lunga Percorrenza si sono incontrate nella sede di Verona a seguito di quanto illustrato nel corso degli incontri precedenti.

Premesso che il Settore di Lunga Percorrenza è un servizio internazionale a mercato in partnership con le imprese ferroviarie austriache e tedesche, con elementi che lo contraddistinguono in maniera specifica, e dall'esistenza di un modulo di scorta previsto dal contratto in essere in virtù della presenza ed ausilio del personale austriaco/ tedesco sui treni in questione, ed in considerazione della necessità di mantenere la competitività del servizio reso, le parti convengono quanto segue.

In riferimento alla composizione dell'equipaggio treno definita dall'accordo aziendale di Trenord all'art. 17.8.2. che ha sancito che il numero massimo di vetture adibite al servizio viaggiatori assegnabili al capo treno è pari a 8, e a quanto convenuto nei verbali del 25 febbraio e 11 novembre 2013 e alla premesse di cui sopra, le Parti fermano restando che nulla è dovuto se non per il futuro, convengono di riconoscere a tutto il personale di bordo in forza alla data del presente verbale di accordo una indennità carrozze pari a Euro 7,00 lorde per i treni le cui composizioni eccedono le 8 carrozze fino ad un massimo di dieci.

Tale indennità verrà erogata a far data dal cambio orario del mese di giugno del corrente anno.

Per quanto riguarda il periodo pregresso, in via transattiva rispetto a qualsiasi pretesa, l'Azienda intende riconoscere una somma una tantum di euro 350,00 lorde che verrà erogata con il primo ruolo paga utile previa sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria, dando atto della soddisfazione e tacitazione con rinuncia ad ogni pretesa correlata.

Le Parti convengono di incontrarsi in occasione del prossimo cambio orario estivo 2017 al fine di valutare ulteriormente l'indennità oggetto del presente accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nel presente accordo hanno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del regime di detassazione di cui art. 1 comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 c.d. legge di stabilità per anno 2016 e dal decreto interministeriale 25 marzo 2016 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'economia e delle Finanze, in quanto correlate ad incrementi di produttività, redditività, efficientamento e flessibilità.



Le Parti condividono nel proseguire il confronto negoziale e in tal senso individuano la data del prossimo incontro nell'ultima settimana del mese di settembre pv.

TRENORD SRL

*S. P. ...  
M. ...*

FILT CGIL *...*  
FIT CISL *...*  
UILT UIL *...*  
ORSA FERROVIE *...*  
FAISA CISAL *...*  
FAST FERROVIE *...*  
UGL TRASPORTI *...*

Rsu Brennero Servizio Lunga Percorrenza

*...*  
*...*  
*...*